REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente
Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59740** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F: OMISSIS,

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F: OMISSIS,

rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Chessa (C.F. CHSDU50S03B354H; PEC avv.guidochessa@pcert.it)

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (PEC avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 272, depositata in data 9 dicembre 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

UDITI, nell'udienza del 18 febbraio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv. Fabrizio Palmacci, in sostituzione dell'avv. Guido Chessa, in rappresentanza dell'appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con sentenza n. 272/2021, depositata in data 9 dicembre 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da OMISSIS e OMISSIS, ex Marescialli Aiutanti Luogotenenti della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza rispettivamente a decorrere dal 14 novembre 2019 e dal 26 febbraio 2020, con una anzianità contributiva utile ai fini previdenziali alla data del 31 dicembre 1995 rispettivamente di anni 14, mesi 4 e giorni 17, e di anni 11, mesi 11 e giorni 23 e conseguentemente soggetti al sistema

di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995.

Il primo giudice, dopo aver puntualizzato che i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diritto "*ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini del calcolo della base pensionabile*", sia pure richiamando i principi interpretativi enunciati nelle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, rilevava l'insussistenza delle condizioni per far luogo all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, in ragione dell'anzianità posseduta all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, diversa da quella "*di almeno quindici e non più di venti anni*" contemplata dalla norma. Precisava, inoltre, che era preclusa ogni valutazione circa l'applicazione dell'aliquota annuale del 2,445% alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995 menzionata dalle Sezioni riunite, in considerazione del fatto che non poteva attribuirsi alla domanda in tal senso formulata dalla difesa dei ricorrenti, nella memoria di precisazione delle conclusioni, natura di mera *emendatio libelli* e che detta domanda non era stata preceduta dall'indispensabile istanza amministrativa.

2.Avverso tale decisione gli *ex* militari proponevano appello formulando un unico articolato motivo di gravame volto a contestare "*la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 170 c.g.c. sia per mancata applicazione dell'art. 164 c.g.c. sia per mancato riconoscimento dell'aliquota annuale del 2,445% derivante dall'applicazione dell'art. 54 co.*

1° DPR n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari, posti in quiescenza col sistema misto, e con periodo di servizio utile maturato al 31.12.1995 inferiore ai quindici anni".

In particolare, evidenziavano che, in palese contrasto con i principi affermati nelle sentenze 1/2021 e 12/2021 delle Sezioni riunite, il giudice di primo grado aveva statuito che, con riguardo ai militari posti in quiescenza col sistema misto e con periodo di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995 inferiore ai quindici anni, si sarebbe determinato un vuoto normativo di "natura apparente", ritenuto che, partendo dalla genesi storica dell'istituto, sarebbe possibile individuare la normativa di sistema da applicarsi alla fattispecie in esame nel combinato disposto dell'art. 1839 C.O.M. e dell'art. 44 del d.P.R. n.1092/1973.

Chiedevano la riforma della sentenza di primo grado e, in accoglimento della domanda subordinata avanzata in primo grado, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente annuo di rendimento del 2,445% alla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite; con condanna dell'Ente convenuto al ricalcolo e riliquidazione della pensione degli appellanti con decorrenza rispettivamente dal 14 novembre 2019 e dal 26 febbraio 2020, e con condanna al pagamento degli arretrati pensionistici maturati e non percepiti, gravati da interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio.

1. Con memoria depositata in data 24 gennaio 2025, l'INPS chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando e documentando (provvedimento di riliquidazione VE10320220011359 riguardante il sig. OMISSIS, e relativo cedolino del mese di novembre 2022; provvedimento di riliquidazione n. VE1032022000507 riguardante il sig. OMISSIS e relativo cedolino del mese di luglio 2022) che l'Istituto aveva provveduto alla riliquidazione, con applicazione, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995 a far data rispettivamente dal 14 novembre 2019 e dal 26 febbraio 2020, con pagamento delle somme arretrate.

2. Con note d'udienza in data 3 febbraio 2025 parte appellante, lette le difese dell'INPS e preso atto dell'occorsa riliquidazione, di cui è stata fornita debita documentazione da parte dell'Ente, dichiarava di non aderire alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, affermando che la sentenza di primo grado, oggetto di gravame, necessita di essere riformata, con riconoscimento per ciascun appellante del diritto all'applicazione dell'aliquota annuale del 2,44% per ciascun anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, ai fini della certezza e definitività delle relative posizioni pensionistiche.

3. All'udienza del 18 febbraio 2025, l'avv. Palmacci, comparso, per delega in difesa degli appellanti, insisteva per l'accoglimento dell'appello. Il difensore dell'INPS, avv. Giannico, prendeva atto e

atto della mancata adesione dell'appellante alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e si riportava comunque alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in atti.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio non può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che l'appellante ha ritenuto che l'iniziativa che l'INPS ha intrapreso in via amministrativa, ai sensi della circolare n. 107/2021, e che ha condotto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, non sia pienamente satisfattiva delle pretese giudizialmente avanzate.

La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS non può, pertanto, trovare accoglimento in quanto "*la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso*" (Cass., n. 21087/2022). Per pacifica giurisprudenza, infatti, *tale provvedimento decisorio si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in*

ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr. Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 14/2025; id., sentt. n. 243/2024, n. 241/2024, n. 235/2023).

Ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito e che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, circostanza che non ha trovato conferma nelle conclusioni dell'appellante.

2. Quanto al merito, è pacifico che il trattamento di quiescenza degli odierni appellanti sia stato liquidato con il "*sistema misto*", sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo gli interessati, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dei ricorrenti escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'unico motivo di gravame la difesa degli appellanti ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in

cui ha escluso, nella fattispecie, il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria prevista dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite hanno affermato che *la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni,* deve *essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo*.

Con sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021 hanno statuito che *La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile*, e, in particolare, che *la regola di giudizio posta* … con la sentenza n. 1/2021/QM … *si sostanzia nell'individuazione dell'aliquota annua - evidentemente unica, tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare, senza distinzione alcuna all'interno dell'intervallo di tempo considerato dal legislatore nell'ambito del sistema cd. "misto", per la determinazione della*

quota di pensione corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, calcolata, nella misura del 2,44%.

Il riconoscimento del diritto nei termini delineati nelle richiamate sentenze delle Sezioni riunite non è precluso - come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure - dalla circostanza che non fosse stata formulata apposita domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sull'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995. L'originaria domanda degli odierni appellanti, infatti, è certamente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione.

Questa Sezione ha reiteratamente sottolineato (cfr., *ex multis*, sentt. n. 18/2021, n. 19/2021, n. 174/2022, n. 262/2023, n. 170/2024, n. 14/2025) che "*in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza*".

Nel caso all'esame, pertanto, non può configurarsi alcuna ultra-petizione, trattandosi, all'evidenza, di mera e fisiologica attività interpretativa, condotta alla stregua dei principi enunciati delle Sezioni

riunite, sulla base dei medesimi dati fattuali e dello stesso quadro normativo originariamente azionato, giungendo alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso originariamente pretesa.

Conseguentemente, in linea con le richieste articolate con il gravame, deve essere riconosciuto il diritto degli appellanti alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.

Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, eventualmente non corrisposte all'esito della riliquidazione operata in via amministrativa, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, tenuto conto della circostanza che l'INPS, nelle more della trattazione del giudizio di appello, ha provveduto, in via amministrativa, alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, adeguandosi alle statuizioni delle Sezioni riunite nonostante la pronuncia di rigetto del giudice di prime cure, sussistono le ragioni per disporne l'integrale compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto:

- riconosce il diritto degli appellanti, sigg. OMISSIS e OMISSIS , alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;

- condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, eventualmente non corrisposte all'esito della riliquidazione operata in via amministrativa, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;

- compensa integralmente le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	**Dott.ssa Daniela Acanfora**
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco